



Roma, 9 Gennaio 2015

CIRCOLARE N. 01/2015

Prot. 03/2015 Sez. II/1 A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: Legge di Stabilità 2015 – Novità concernenti nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Con la presente circolare si intende portare all'attenzione degli Associati una prima serie di considerazioni che riguardano la novità concernente le nuove assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel corso dell'anno 2015.

Le nuove agevolazioni in materia di assunzioni.

L'art. 1 comma 18 delle Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova forma di riduzione del carico contributivo delle aziende finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile (contratto a tempo indeterminato), che interessa tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore di appartenenza.

L'estensione generalizzata della riduzione contributiva a tutte le aziende private e l'utilizzo del termine "esonero" portano a ritenere che non si tratti di un'agevolazione contributiva, ma di una vera e propria riduzione strutturale del costo del lavoro per la tipologia contrattuale a tempo indeterminato seppur limitata ad un determinato periodo di tempo, conseguentemente, detto esonero non è subordinato ad un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media della forza lavoro occupata nell'anno precedente.

Sono interessate dall'esonero contributivo le nuove assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/2015.

Misura dell'esonero

E' previsto l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque **nel limite massimo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2015 di euro 8.060,00 su base annua**, eventuali differenze contributive superiori a tale somma rimarranno dovute a carico del datore di lavoro.

Sono quindi esclusi dall'esonero i premi assicurativi Inail e la quota di contribuzione Inps a carico del dipendente.

Riportando la norma l'esonero riferito ai "contributi complessivi" si ritiene siano compresi nell'esonero anche i "contributi assistenziali".





Condizioni per l'esonero

L'esonero spetta a quei datori di lavoro che effettueranno a far data dal 01/01/2015 assunzioni a tempo indeterminato con esclusione delle assunzioni relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, a titolo di esempio, le assunzioni effettuate in data 01/01/2015 potranno dare luogo all'esonero solo se il lavoratore assunto ha interrotto il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima del 01/07/2014.

Inoltre, l'esonero non spetta comunque ai datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori che hanno intrattenuto con la medesima azienda, un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, quindi nel periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014 oppure che nel medesimo periodo abbiano intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo anche per interposta persona, allo stesso soggetto che intende assumere.

L'esonero contributivo spetta una sola volta per ciascun lavoratore assunto anche se, si attendono chiarimenti da parte dei competenti organi, circa il fatto se, sarà possibile, riconoscere ad un nuovo datore di lavoro, l'esonero contributivo per la parte residua, nel caso in cui il rapporto agevolato si interrompa prima dei 36 mesi.

Da una lettura sistematica del provvedimento si ricava quindi che, potranno essere assunti a tempo indeterminato ed essere qualificabili come nuove assunzioni anche ai fini dell'esonero contributivo, i lavoratori che hanno in corso o hanno avuto in corso con lo stesso datore di lavoro in precedenza, un rapporto di lavoro a tempo determinato o collaborazione coordinata e continuativa, o occasionale o professionale con partita iva.

Nota bene: stante il tenore letterale della norma ed in attesa di eventuali e auspicabili chiarimenti, è da ritenersi che i benefici contributivi non possono quindi essere riconosciuti in presenza di una conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine. In questo caso, quindi, è preferibile o attendere la scadenza del termine o risolvere consensualmente prima del termine il contratto a tempo determinato, e stipularne uno nuovo a tempo indeterminato. Trattandosi di nuovo contratto a tempo indeterminato, non sarà necessario attendere lo stacco di dieci/venti giorni previsti in caso di rinnovo di contratto a tempo determinato.

Deduzioni Irap

Con altro comma della Legge n. 190/2014 è stato previsto un ulteriore vantaggio per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, infatti, la norma prevede che sarà possibile scomputare dalla base di calcolo per l'Irap le spese del personale sostenute per i soli contratto a tempo indeterminato.

Con successiva circolare verranno affrontati tutti gli ulteriori aspetti operativi, con particolare riguardo alle norme sul licenziamento, previste dal Jobs Act.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

